

Mancato riconoscimento RPD e CIA

Si informano tutti gli interessati della possibilità di adire il tribunale civile-sezione lavoro, tramite ricorso collettivo per il riconoscimento del diritto alla

"Retribuzione professionale Docente" per i Docenti e il **"Compenso individuale accessorio"** per il personale A.T.A. per i periodi di supplenza breve e saltuaria, oltre al pagamento dei relativi arretrati (nei limiti della prescrizione quinquennale). Al suddetto ricorso, possono inoltre partecipare i lavoratori che quest'anno hanno stipulato un contratto Covid 19.



Gli insegnanti con contratti brevi e saltuari non ricevono la stessa retribuzione degli insegnanti di ruolo da parte del MIUR. Infatti, l'Amministrazione non riconosce loro la "Retribuzione Professionale Docenti" (c.d. RPD) aggiuntiva nello stipendio. Analogo trattamento di sfavore viene riservato al personale ATA, al quale non viene riconosciuto il "Compenso Individuale Accessorio" (c.d. CIA).

L'aumento mensile illegittimamente non corrisposto dall'amministrazione come a tutti i supplenti brevi per un'anzianità di servizio (0-14) corrisponde per il personale docente a 175,50 euro, per un collaboratore scolastico a 66.90 euro, per un Ata a 64,50 euro, quasi uno stipendio in più a fine anno.

Questo nonostante tale voce retributiva sia invece espressamente prevista dalla Contrattazione Collettiva Nazionale a favore di tutti i docenti "di qualunque ordine e grado".

Ed invece, con la nota del 17 dicembre 2012 il MIUR ha stabilito in modo illegittimo che "sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari, limitandoli essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche".

Tale condotta del MIUR è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione la quale, con la recente **Ordinanza n.20015 del 2018**, ha affermato che "si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche

tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.124/1999" ciò in quanto "una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese".

In forza di tali considerazioni la Suprema Corte di Cassazione ha condannato il Ministero per violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE alla luce dell'evidente discriminazione posta in essere a

danno del personale precario con contratti brevi. Pertanto, tutti i lavoratori precari della scuola potranno agire al fine di ottenere il pagamento della RPD e/o della CIA non corrisposta e prevista anche dal CCNL.

Si fa presente che il riconoscimento economico della Retribuzione Professionale Docenti e del Compenso Individuale Accessorio è soggetto a **prescrizione** quinquennale, per cui gli emolumenti accessori vengono erogati fino ai cinque anni antecedenti l'avvio del ricorso da parte degli interessati. Per gli iscritti alla Cisl Scuola di Reggio Emilia in regola con la quota associativa, **il costo del ricorso è di € 50.00 per il personale ATA e €100.00 per il personale Docente.**

Per partecipare sarà necessario munirsi dei seguenti documenti:

- contratti o certificazione delle supplenze degli ultimi 5 anni;
- sottoscrizione del mandato;
- versamento della quota di adesione.